

Coformulanti dei principi attivi

Tipo di sostanze, effetti collaterali, valutazione in agricoltura biologica

Carlo Bazzocchi - Studio Associato AGRO-BIOLOGICO di Cesena (FC)

In Italia i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti dei prodotti fitosanitari dell'agricoltura biologica non sono disciplinati da normative specifiche ma dipendono da quelle generali e principalmente dal:

- DECRETO LEGISLATIVO del 17 marzo 1995 n. 194 – Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Il D.Lgs 194/95 fra l'altro riporta:

“All’art. 4 (Condizioni per l’autorizzazione e riconoscimento degli enti e degli organismi abilitati alle prove e alle analisi) riporta:

Un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se:

- a) le sostanze attive in esso contenute sono iscritte nell'allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite (...);
- b) è accertato che alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche, e dimostrato dalla documentazione di cui all'allegato III (...) e tenuto conto delle condizioni normali di impiego e delle conseguenze dell'utilizzazione:
 - 1) è sufficientemente efficace;
 - 2) non produce effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali;
 - 3) non provoca sofferenze e dolori inaccettabili ai vertebrati da combattere;
 - 4) non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;
 - 5) non produce effetti inaccettabili sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda il suo destino e la sua distribuzione ambientale, con riferimento particolare alla contaminazione delle acque, comprese quelle potabili e sotterranee, nonché l'impatto sulle specie non bersaglio.

(...)"

Il prodotto fitosanitario è composto normalmente da tre tipi di ingredienti:

- sostanza attiva o anche ingrediente attivo;
- coadiuvante;
- coformulante;

i quali, insieme, costituiscono il prodotto commerciale, il “preparato” che si acquista e si utilizza sulle colture.

Con il termine sostanza attiva o anche ingrediente attivo si devono intendere le sostanze (chimiche, ma anche biologiche ad es. funghi, batteri e virus) che possiedono un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali; la sostanza attiva è pertanto la parte che serve a combattere il parassita che si vuole controllare; i coformulanti, invece, sono da considerare degli ingredienti che non possiedono nessuna di queste funzioni, molto spesso chiamati anche inerti e servono, ad esempio, per ridurre la concentrazioni della sostanza attiva.

Mentre i coadiuvanti non sono sostanze attive, ma sostanze che addizionate al fitosanitario ne potenziano l'attività (bagnanti, adesivanti, disperdenti etc.); possono fare parte del "preparato", del prodotto commerciale o possono essere venduti separatamente ed aggiunti al prodotto fitosanitario al momento dell'uso.

Con il DPR 290 del 2001 anche questi prodotti venduti separatamente devono essere autorizzati per essere utilizzati, le modalità di registrazione e di classificazione sono sostanzialmente analoghe a quelle relative ai prodotti fitosanitari.

In agricoltura biologica, nei paesi dell'Unione Europea, l'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari è limitata alla sola sostanza attiva, la quale deve essere sia ammessa dal Reg. (CE) 2092/91, cioè presente nello specifico allegato 2-B, sia autorizzata dallo stato membro dove il produttore opera: non esistono, in definitiva, limitazioni per i coformulanti presenti nel prodotto fitosanitario.

Diversa è la realtà in altri paesi, negli USA esiste un elenco dei coformulanti, oltre alle sostanze attive, che è possibile utilizzare nella formulazione dei prodotti fitosanitari. E' un elenco di ingredienti che per l'EPA (Environmental Protection Agency) "hanno sufficienti informazioni per ragionevolmente dedurre che l'uso corrente nei prodotti fitosanitari non sarà sfavorevole alla salute umana ed all'ambiente".

Oppure in Svizzera, dove le norme prevedono la valutazione del FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landau), il quale non solo giudica i singoli componenti dei "pesticidi": sostanze attive, coadiuvanti e coformulanti, ma anche le rispettive metodologie di estrazione e formulazione nonché ecologicità delle rispettive strutture produttive, applicando, fra l'altro, le norme IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) e le indicazioni elaborate dal progetto dell'Unione Europea "Organic Inputs".

E' maturata l'esigenza da parte di diversi soggetti del mondo dell'agricoltura biologica europea, di porre delle eventuali restrizioni e limitazioni, oltre che alle sostanze attive ed ai coadiuvanti, anche ai coformulanti presenti nei prodotti fitosanitari, ritenendo che anche per questi ingredienti siano rispettate quelle indicazioni (non espressamente scritte) della "naturalità" e della minore o più bassa tossicologia ed ecotossicologia, nonché dell'ecologicità delle strutture di produzione.